

in questo numero

3 IN PRIMO PIANO

La burocrazia regionale in Croce Rossa

6 OPERE PUBBLICHE

Novità e aggiornamenti per le linee guida ANAC
Pagamenti diretti ai subappaltatori

9 GIURISPRUDENZA

Nelle negoziate legittimo non invitare l'affidatario uscente
Le scuole con rischio sismico anche lieve vanno chiuse!
Rilevanza ai fini urbanistici della volumetria interrata

11 AMBIENTE E SICUREZZA

Il nuovo Regolamento sulla gestione delle terre e rocce da scavo
La nuova guida Inail su parapetti di sommità dei ponteggi

13 VARIE

Domicilio digitale e cittadinanza digitale: cosa cambia
Obbligatoria la perizia oltre i 500mila euro

INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

2017

6

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

presidente	Salvatore Noè
segretario	Elisabetta Delben
tesoriere	Fabio Braccini
consiglieri	Claudio Bensa Andrea Della Pietra Elisa Fina Stefano Guatti Mario Tedeschi

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

presidente	Claudio Bensa
segretario	Elisa Fina
tesoriere	Michele Dilena
consiglieri	Francesca Bellanca Gianluca Bregant Alessandro Gregorig Stefano Miniussi (sez. B) Riccardo Petelin Davide Rigonat

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

presidente	Mario Tedeschi
vice presidente	Fabio Braccini
segretario	Giacomo Cadelli
tesoriere	Andrea Trame
consiglieri	Andrea Brusadin Giuseppe Formaio Andrea Grava Stefano Lena Luana Miot Sandro Zaccaria Aurelio Zambon

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

presidente	Salvatore Noè
segretario	Daniele Agapito
tesoriere	Stefano Longhi
consiglieri	Vito Antonio Ardone Diego Bravar Mario Bucher Paolo De Alti Elisabetta Delben Giacomo Del Zotto (sez. B) Salim Fathi Valentina Ferneti

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

presidente	Stefano Guatti
segretario	Sonia Giordano
tesoriere	Maurizio Tonutti
consiglieri	Lucia Borgobello Giacomo Borin Marco Bottega (sez. B) Patrizia Dari Canciani Claudio Degano Andrea Della Pietra Matteo Di Bert Ivano Fabbro Luca Grillo Gladys Doris Lizzi Tiziana Zanetti Fabio Zorzini

direttore responsabile
Gaetano Cola

direttore di redazione
Elena Moro

redazione
Vittorio Bozzetto
Mario Bucher
Massimo Cisilino
Domenico D'Andrea
Ugo Fonzar
Franco Frezza
Roberta Mallardo
Alberto Mario Landri
Raffaele Perrotta
Andrea Zagolin
Enrico Zorzi

editrice
ordine degli ingegneri della provincia di Udine
via di Toppo 5 - 33100 udine
tel. 0432.505305
fax 0432.503941
www.ordineingegneri.ud.it
e-mail: segreteria@ordineingegneri.ud.it

progetto grafico
DSF Design - Latisana (UD)

stampa
Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta.

La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

L'ing. Gaetano Cola, direttore responsabile del Notiziario degli Ingegneri del Friuli Venezia Giulia, è venuto a mancare nel corso del mese di dicembre. La redazione ha deciso di onorarne la memoria, pubblicando nella rubrica "In primo piano" un suo articolo gentilmente concessoci dalla Rassegna Tecnica del Friuli Venezia Giulia, sulla quale apparve nel numero 5 del lontano 2003. Tra gli innumerevoli da lui scritti nel corso di una lunghissima e intensa attività pubblicistica, la scelta si è orientata su questo, perché fu Gaetano stesso pochi anni orsono a segnalarcelo, essendo incentrato su un tema che gli stava molto a cuore e cioè l'importanza del buon funzionamento della macchina amministrativa, quale condizione imprescindibile per il soddisfacimento delle esigenze della collettività, e la indispensabilità dell'apporto dei professionisti tecnici all'efficienza complessiva del sistema. Citiamo testualmente dalla lettera che nel senso anzidetto indirizzò all'Ordine degli Ingegneri di Udine, di cui fu Presidente e al quale rimase sempre iscritto: "...Ritengo, perciò, utile che il nostro Ordine prenda l'iniziativa di dedicare all'efficienza delle strutture amministrative (in particolare gli Uffici tecnici) la propria attenzione per giungere a proposte che tornino utili ai nostri iscritti attualmente penalizzati da procedure che cambiano ogni anno e da interventi rivoluzionari che decapitano le Direzioni con trasferimenti del tutto ingiustificati dei titolari."

Ciao Gaetano e grazie di tutto.

La redazione

La "Legge Viero", passaggio consiliare propedeutico al riassetto del personale regionale, è pronta, e venerdì verrà adottata dalla Giunta. Contiene l'istituzione appunto della nuova figura adottata del direttore generale (lo stesso Andrea Viero), ma anche quella di un vice, un'assoluta novità, la diversa articolazione verticale della grande burocrazia, ma anche il possibile raddoppio dei vicedirettori centrali, di cui sinora non si era mai parlato. E ci sono altre soluzioni inedite, dagli orari degli uffici, al divieto dell'avocazione giuntale, al nucleo di verifica sui direttori.

La "Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli

Venezia Giulia", che modifica profondamente le leggi regionali 7/88 e 18/96, come specificato dell'articolo 1, intende riordinare e razionalizzare "in conformità dei principi di delegificazione e a quelli di semplificazione".

Nella ridefinizione dei diversi livelli, si prevedono "strutture di livello non direzionale", per "esigenze permanenti di subarticolazione, di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti e ripetitive ovvero a supporto dei direttori centrali". Nuovi contenitori che potrebbero aiutare a risolvere il problema dei "facenti funzioni".

Sono previste le figure del vicedirettore generale (coadiutore

e con funzioni sostitutorie) e dei vicedirettori centrali "nel limite massimo di due unità"; 53 gli incarichi dirigenziali di staff (per progetti specifici, compiti stabili di ricerca, studio ed elaborazione, funzioni ispettive o di controllo).

"Il vice generale potrebbe essere un esterno, un interno posto sopra il comitato di direzione, o uno dei componenti lo stesso comitato", dice Illy. "Il doppio vicedirettore centrale rappresenta invece una possibilità per situazioni troppo gravose. In partenza lo adotteremo probabilmente per una sola direzione".

(dal Messaggero Veneto del 4 novembre 2003)

La burocrazia regionale in Croce Rossa

Si parla di "rifondazione regionale", un termine che piace ai media che hanno oramai messo in archivio la definizione di "Regione ponte" data al Friuli Venezia Giulia al tempo delle prime tre legislature. In realtà, quella in corso non è una vera e propria "rifondazione" ma certamente è una "riforma"

importante che ha come scopo la ristrutturazione dell'assetto burocratico dell'Ente.

La Regione -è stato osservato- non è un grande Comune che viene amministrato con le delibere giuntali e consiliari. Ma non deve essere nemmeno un piccolo Stato nel Paese che professa il federalismo. Ed è, ancor meno, una azienda il cui

obiettivo è quello di conseguire il maggiore profitto economico. La Regione ha un ruolo ben diverso e, per molti aspetti, molto più impegnativo. Essa deve attuare, nelle materie nelle quali lo Statuto le riconosce potestà legislativa, una politica che tenga conto degli interessi e delle esigenze della collettività, corrispondendo alle proposte ed alle richieste delle Amministrazioni locali.

Il politico deve cogliere le esigenze di rinnovamento della comunità. Per soddisfarle egli deve utilizzare al meglio i mezzi di cui l'ente amministrato dispone. Se tali mezzi non sono idonei e se, ancor peggio, l'assetto burocratico risulta ingessato e quindi inefficace, egli deve prendere tempestivamente i necessari provvedimenti.

Radicalmente diversa è, invece, la funzione del burocrate. Il funzionario, nell'esplicazione del suo lavoro, ha il dovere di dare all'amministrazione il suo apporto di esperienza e di lavoro. È un dovere cui corrisponde la legittima aspirazione a migliorare la propria posizione gerarchica non soltanto per ottenere vantaggi economici ma anche, soprattutto se dirigente, per la soddisfazione di vedere realizzato il proprio lavoro nell'interesse della collettività. Se così non fosse, la sua vita di funzionario della Regione sarebbe veramente grama e certo meno gratificante di quella dell'operaio che lavora in stabilimento alla catena di montaggio e che agli amici dice con orgoglio: "Io, della Fiat".

La legge Bassanini si è ispirata a questi principi nella assegnazione dei ruoli e delle responsabilità che competono ad amministratori e funzionari: ai primi ha riconosciuto il compito di fare le scelte e di promuovere i programmi, ai secondi quello di dare esecuzione alle decisioni dell'amministratore. Purtroppo, la legge non ha ottenuto i risultati che si prefiggeva. Molti enti sono caduti nella spirale in cui ha preso sopravvento la "prudenza" del funzionario che preferisce cercare le ragioni per non firmare anziché assolvere l'incarico fiduciario che gli è stato riconosciuto. E gli amministratori nulla hanno fatto e nulla fanno per evitare questa inerzia che non sempre è giustificata dalle interpretazioni da dare alle norme statali e regionali i cui articolati richiedono problematiche interpretazioni. L'inerzia burocratica di un ente come la Regione ha, però, conseguenze molto più gravi di quelle che può avere la ritardata (o mancata) firma di un Dirigente del servizio di edilizia su una autorizzazione a costruire. Infatti, all'apparato regionale spetta il compito di dare attuazione alle leggi e di offrire efficace collaborazione agli enti che tali leggi devono osservare. Compito nel quale la funzione del Direttore regionale è determinante.

Egli è tenuto a dare all'Assessore non soltanto la doverosa assistenza "d'ufficio" ma anche e soprattutto la collaborazione della sua personale e specifica esperienza tecnico-amministrativa. Il binomio Assessore-Direttore regionale deve essere la cinghia di trasmissione della macchina regionale. Oggi la struttura degli uffici regionali non è all'altezza dei compiti istituzionali che l'Ente è chiamato ad assolvere. Partendo dal postulato di una realtà amministrativa che è ben diversa da quella che quarant'anni orsono quando venne "creato" l'apparato burocratico che doveva subentrare agli organi dello Stato, è evidente che l'attuale assetto burocratico richiede una sostanziale revisione.

Il tormentato periodo che ha visto succedere al governo della Regione, dopo gli anni Ottanta, ben sei Presidenti è trascorso senza che fosse posta la necessaria attenzione ad un apparato che, uscito con gli onori delle armi dalla prima fase della ricostruzione del Friuli, era stato svilito ai vertici da estemporanei "trasferimenti" di dirigenti, attuati in un continuo modificarsi delle strutture assessorili che inevitabilmente hanno impedito di avere "il dirigente giusto al posto giusto".

La storia ricorda che nella seconda metà del '600 la crisi dell'assetto costituzionale dalla quale la Repubblica Veneta non seppe trovare la via d'uscita nella crisi dell'assetto costituzionale in cui si era venuta a trovare e la sua caduta venne dagli storici attribuita al prevalere della burocrazia cui era stato riconosciuto un ordinamento autonomo. Contro la degenerazione dell'amministrazione provocata da tale ordinamento, insorsero gli ultimi grandi riformatori, passati alla storia più per i proponimenti che per le realizzazioni.

Illy non ha voluto mettere in pericolo la sua immagine di uomo d'azione e, ancor prima che scadessero i cento giorni del suo governatorato, ha posto mano a quella "riforma" dell'apparato burocratico che, nella accezione dello Zingarelli, è "atto, effetto del riformare per dare un ordine nuovo e migliore".

Si pone, però, il problema che riguarda il "modo" ed i "tempi" della riforma.

Sul "modo" il discorso da farsi sarebbe, in questa sede, troppo lungo. Chi scrive queste note è stato incaricato, con l'avvento della Regione autonoma, di istituire, di organizzare e di dirigere, nelle prime due legislature, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici. L'assunzione delle competenze nelle materie la cui gestione veniva trasferita dagli organi dello Stato, aveva proposto il problema urgente di "creare" la nuova burocrazia regionale e la Giunta del tempo ritenne opportuno fare ricorso ad esperti

nel campo della organizzazione degli apparati aziendali e amministrativi. Incarico che durò pochi mesi: il tempo per rendersi conto che una Regione presentava problemi organizzativi per risolvere i quali l'indiscussa esperienza di docenti non era sufficiente per individuare e risolvere i problemi dell'Ente.

Si fece, allora, ricorso ad una collegiale individuazione dei problemi da risolvere (strutturazione delle Direzioni, dai Servizi di base a quelli di vertice) utilizzando l'esperienza dei dirigenti dello Stato, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, passati alla Regione con l'istituto del "Comando". Un lavoro che portò, in tempi brevi, alla definizione della struttura essenziale lasciando alle Direzioni il compito di adeguarsi alle loro specifiche esigenze, osservando l'indirizzo dato dall'Assessore al Personale. In questa seconda fase divenne utile la consulenza fornita dall'esterno, in particolare dai Sindacati e dagli Ordini e Collegi professionali.

Limitando il numero delle Direzioni venne garantito l'indispensabile coordinamento delle attività in seno ai diversi settori dell'Amministrazione. Ne era esempio l'Assessorato dei Lavori Pubblici i cui Servizi dell'Edilizia, dell'Ambiente e dell'Idraulica, della Viabilità e trasporti sono diventati, dopo otto anni, altrettante Direzioni autonome. Il Comitato tecnico, in questo campo, era il collante delle diverse esperienze, soprattutto di quelle esterne. Questa esperienza può ritenersi superata dagli eventi e dalle nuove esigenze che richiedono una diversa articolazione dei vecchi Servizi e l'istituzione di nuovi. Rimane, tuttavia, l'impressione che il buon governo regionale richieda la massima collaborazione tra Assessore e Direttore regionale, collaborazione che ha due terminali: rispettivamente la Giunta (attraverso l'Assessore) e la struttura burocratica dipendente dal Direttore. Strutture esterne di vertice possono sussistere, ma estranee all'organizzazione delle Direzioni regionali e dei Servizi speciali (Legale-legislativo, Protezione civile, Informazione e rapporti con i media, ed altri) con compiti di alta consulenza della Presidenza. Dicevamo delle consulenze esterne. L'evidenza data dalla stampa locale alla "riforma", le indiscrezioni sui nomi dei dirigenti confermandi, confermati e non, i grafici e gli schemi della nuova struttura burocratica, hanno destato la curiosità dell'opinione pubblica, ma nel contempo hanno creato giustificate e preoccupate attese in quanti hanno diretto interesse al buon governo della Regione: in primis, gli amministratori degli Enti locali e, con essi, anche i responsabili di enti, istituti e associazioni e sindacati che operano nei diversi

settori di interesse pubblico, sanitario, culturale, economico e professionale.

È evidente che non è proponibile la consultazione a trecentosessanta gradi di questi enti. Tornerebbe però utile a chi ha avuto l'incarico di affrontare questo impegnativo e difficile problema della riforma, conoscere il parere degli interessati prima di portare la proposta definitiva nell'aula consiliare. Gli Ordini ed i Collegi delle professioni tecniche hanno in più occasioni, nelle passate legislature, denunciato invano che i provvedimenti legislativi devono essere oggetto di consultazione non per assolvere una formalità di rito, a fatti compiuti.

Per quanto riguarda il "tempo" necessario per attuare la riforma, l'Amministrazione ha modificato il programma che inizialmente prevedeva una riforma radicale in tempi brevi. È stato fatto autorevole riferimento ad un periodo di "transizione" che, per alcuni aspetti, è dettato dal buon senso, ma che può essere gravemente nocivo all'attività dell'apparato regionale se non si creerà uno stato di certezza nella definizione dei ruoli dirigenziali e nella destinazione dei direttori vecchi e nuovi. È necessario tener presente che la modifica delle deleghe assessorili con le innovazioni apportate nella assegnazione delle materie da amministrare è un provvedimento che incide nella attività dell'ente non soltanto a livello politico. Ma più pericolosa, agli effetti della efficienza dell'apparato burocratico, può diventare la rotazione degli incarichi direzionali se vengono rimossi dirigenti che hanno acquisito nel settore una esperienza che il sostituto non può logicamente avere. Ne deriverebbe una situazione estremamente delicata che coinvolgerebbe l'assetto operativo dell'Assessorato dove il cambio verrà attuato, dal funzionamento dei servizi di base ai rapporti che il nuovo Direttore dovrà instaurare con i suoi diretti collaboratori. Sarà merito della nuova Giunta regionale se essa, considerando i pericoli di una "riforma" affrettata, saprà contemperare l'urgenza della revisione dell'apparato burocratico con la necessità di evitare gli sconvolgimenti provocati da una "rifondazione" traumatica.

La burocrazia regionale è in Croce Rossa, seriamente ammalata, ma non in coma. Servono medicine per guarirla, però la convalescenza non dovrà essere troppo lunga perché qualcuno potrebbe ricordare Ionesco che ammoniva: "un medico coscienzioso deve morire con il malato se non possono guarire insieme".

Gaetano Cola

Novità e aggiornamenti per le linee guida ANAC

LANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione), successivamente alle osservazioni pervenute entro il 25 settembre 2017, ha predisposto il nuovo testo aggiornato delle linee guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ed ha provveduto ad inviarlo al Consiglio di Stato.

Il testo aggiornato tiene conto di alcune delle osservazioni inviate da Amministrazioni pubbliche e società private, da Dipendenti di amministrazioni pubbliche e società pubbliche, da Associazioni di categoria /Ordini e Collegi professionali, da Liberi professionisti e da Operatori economici.

Nelle nuove linee guida l'ANAC, a seguito della modifica introdotta con il Dlgs 19 aprile 2017, n. 56 (cd. "decreto correttivo"), è, altresì, chiamata ad indicare specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza gara, nonché di effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

In riferimento alle modalità di rotazione, al paragrafo 3.6 è precisato che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica nei casi in cui il precedente affidamento al contraente uscente, ovvero all'operatore economico invitato e non affidatario, abbia avuto ad oggetto una commessa identica o analoga a quella di cui trattasi. La rotazione, invece, non si applica laddove l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite, dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici selezionati. La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero regolamento specifico disciplinante le procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori), può prevedere delle fasce suddivise per valore economico degli affidamenti, sulle quali applicare la rotazione. Le fasce devono essere differenziate per forniture/servizi e lavori e i valori di riferimento devono essere opportunamente motivati e possono tenere conto per i lavori delle soglie previste per la qualificazione. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirata per effetto di: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

Nel caso di importi inferiore a 40.000 euro, l'ANAC,

relativamente ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, ai paragrafi 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 specifica che: per importi fino a 5.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del Dpr n. 445/2000, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice e speciale, se previsti, unitamente alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, legge 190/2012). Resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune. Laddove, all'esito del controllo, emergesse il difetto dei requisiti in questione, la stazione appaltante, in attuazione di espressa previsione contrattuale, procede alla risoluzione del contratto, alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità e ad ANAC, all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, non procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

per importi oltre 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del Dpr n. 445/2000, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice e speciale, se previsti. La stazione appaltante, prima di procedere alla stipula del contratto, consulta comunque il casellario ANAC ed effettua la verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, legge 190/2012). Resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4.2.2, ultimo periodo;

per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso

dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, legge 190/2012).

I criteri di scelta dei Commissari di gara nelle linee guida Anac n. 5

Sul sito dell'Anac sono state pubblicate le Linee guida n. 5, di attuazione del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al Dlgs 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018.

In occasione dell'entrata in vigore del Dlgs 56/2017, l'Autorità -spiega la relazione illustrativa- ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento delle Linee guida n. 5/2016 al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal citato decreto, nonché di alcuni elementi necessari a permettere lo sviluppo del processo informatico di iscrizione e aggiornamento dell'albo delle commissioni giudicatrici e di alcuni suggerimenti pervenuti da diversi interlocutori.

In particolare, il decreto correttivo ha previsto l'obbligo di scegliere il Presidente tra gli esperti selezionati dall'Autorità per gli affidamenti relativi a contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità.

Inoltre, per i contratti di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico e tecnologico, lascia alla stazione appaltante la possibilità di selezionare i componenti della commissione giudicatrice nell'ambito di propri esperti interni previa richiesta e confronto con l'Anac.

Infine, è introdotto un periodo transitorio in relazione alla piena interoperabilità delle banche dati che attribuisce alle stazioni appaltanti la verifica, anche a campione, delle autodichiarazioni presentate in ordine alla sussistenza dei requisiti dei commissari.

Sulla bozza di nuove Linee guida è stato richiesto parere al Consiglio di Stato che si è espresso in data 19.10.2017 con il parere n. 2163/2017.

Non si è ritenuta accoglibile l'indicazione del Consiglio di Stato di procedere ad Albi separati per i soggetti esterni o interni alle stazioni appaltanti, in quanto ciò avrebbe comportato la necessità di creare tante sezioni quante sono le diverse stazioni appaltanti. In ogni caso, nell'Albo sarà evidenziato l'ente di appartenenza dell'esperto, in modo da poter individuare se si tratta di un esperto interno dello stesso.

Inoltre, non si ritiene possibile imporre con Linee guida un obbligo assicurativo a carico delle stazioni appaltanti quando ricorrano a commissari

interni, dovendo al riguardo essere necessaria una specifica previsione normativa di rango primario, in considerazione del possibile impatto sulla spesa pubblica. In ogni caso, si osserva che le stazioni appaltanti attualmente si avvalgono di personale interno per la composizione delle commissioni di gara, senza la verifica degli stringenti requisiti previsti dalle presenti Linee guida e senza copertura assicurativa. Inoltre, il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici svolge ulteriori attività che possono arrecare danni a terzi e/o all'amministrazione di appartenenza per le quali, di regola, non è prevista la copertura assicurativa a carico dell'amministrazione di appartenenza; è solo il legislatore, o la contrattazione collettiva, che può indicare quali attività siano meritevoli di particolare tutela. Infine, non si può trascurare il fatto che il dipendente pubblico, a differenze di quanto avviene per i professionisti esterni, risponde solamente per gli errori causati da dolo o colpa grave.

Infine, l'Anac si riserva prima dell'adozione del Regolamento di verificare l'opportunità di istituire, al posto delle sottosezioni già presenti, ulteriori sezioni, quali quella per gli esperti di sicurezza pubblica (così come richiesto dal Consiglio di Stato), dell'Albo rispetto a quelle previste dal Codice.

Affidamenti diretti nei confronti di società "in house"

È pronta la piattaforma Anac per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house". Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, ai sensi dell'art. 5 del Dlgs n. 50/2016, possono operare affidamenti diretti in favore di organismi "in house".

L'Anac ha comunicato l'attivazione del servizio che consente la trasmissione della domanda di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house", ai sensi dell'art. 192 del Dlgs 50/2016 (Codice appalti).

La piattaforma completa il quadro di riferimento composto dalle linee guida Anac n. 7 (iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house").

Nel caso in cui il controllo su un organismo "in house" sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione.

La domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell'Anagrafe delle stazioni appaltanti su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.

Pagamenti diretti ai subappaltatori

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Sia nell'appalto pubblico che in quello privato, condizione necessaria per la validità del contratto di subappalto è l'autorizzazione da parte del committente. Secondo l'attuale normativa sui lavori pubblici (Dlgs 50/2016, nuovo Codice appalti) il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Affinché l'appaltatore possa affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto deve ottenere specifica autorizzazione della stazione appaltante e devono essere verificati i seguenti requisiti:

- l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta devono essere stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- il concorrente deve dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016 (condanne per vari reati).

Il nuovo codice appalti prevede espressamente la possibilità di pagamento diretto da parte della stazione appaltante al subappaltatore.

In particolare, l'art. 105 comma 13 prevede che la stazione appaltante possa corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Come chiarisce la stessa Anac (Autorità nazionale anticorruzione), il pagamento diretto costituisce una delegazione di pagamento ex lege, che non ingenera un rapporto obbligatorio tra la stazione appaltante ed i subappaltatori. La stazione appaltante pagando i subappaltatori estingue la propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e, in virtù della delegazione, estingue anche l'obbligazione dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore.

I rapporti giuridici restano comunque distinti e autonomi: il contratto principale è stipulato tra la stazione appaltante e l'appaltatore, e quello di subappalto tra l'appaltatore e il subappaltatore.

Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante non deroga neanche alle regole generali di fatturazione della sua prestazione ai fini IVA (Dpr 633/1972).

Pertanto, il subappaltatore deve fatturare i lavori eseguiti all'impresa appaltatrice (in considerazione dei meccanismi di reverse charge), intercorrendo tra di loro il rapporto contrattuale di subappalto, senza che rilevi a tal fine la specifica modalità di pagamento adottata.

L'appaltatore a sua volta fattura alla stazione appaltante, tenendo conto delle note questioni relative a reverse charge e split payment.

Per quanto riguarda le stazioni appaltanti, molte di queste spesso rilevano difficoltà operative nella gestione dei certificati di pagamento e dei rispettivi mandati di pagamento in caso di pagamento diretto al subappaltatore. In particolare, i dubbi sono relativi alla modalità di redazione del certificato e degli eventuali mandati di pagamento da redigere ad ogni SAL.

A tal riguardo, si ritiene che il certificato di pagamento afferente un determinato SAL debba essere sempre uno ed uno solo. Saranno invece i mandati di pagamento collegati al certificato ad essere duplici, uno a favore dell'impresa affidataria e l'altro a favore del subappaltatore.

Sembra dunque corretto sostenere che la questione del pagamento diretto al subappaltatore, così come non modifica gli aspetti legati alla fatturazione, non debba neanche modificare le modalità procedurali in merito all'emissione da parte del RUP del certificato di pagamento corrispondente al SAL emesso dalla direzione lavori.

Si tratta meramente di una questione organizzativa interna alla stazione appaltante, ove il RUP è chiamato a comunicare alla tesoreria l'emissione di due distinti mandati, la cui somma restituirà evidentemente l'importo del certificato di pagamento.

In definitiva, le modalità di redazione del certificato di pagamento non cambiano in caso di pagamento diretto: esso conterrà l'importo complessivo, da suddividere poi in 2 (o più) mandati di pagamento.

Operativamente, possiamo immaginare il seguente flusso operativo:

- il DL emette un certo SAL;
- l'appaltatore comunica alla stazione appaltante le prestazioni eseguite dal subappaltatore;
- il RUP emette il certificato di pagamento corrispondente al SAL (e comunica alla tesoreria l'emissione di 2 o più distinti mandati);
- la tesoreria emette 2 (o più) mandati di pagamento a favore di appaltatore e subappaltatore/i.

Nelle negoziate legittimo non invitare l'affidatario uscente

Negli appalti cosiddetti «sotto soglia» è legittimo non invitare l'affidatario uscente. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con sentenza n. 5854/2017, pronunciata dalla V Sezione, che con l'occasione ribadisce l'obbligatorietà del principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture negli appalti cosiddetti «sotto soglia».

Il caso

Giunge dinanzi al Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia, la controversia riguardante la legittimità di una procedura negoziata bandita ex articolo 36, comma 2, lett. b) del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), avente ad oggetto l'aggiudicazione del servizio di allestimento palchi e servizi tecnici audio-luci.

Nell'ambito della gara in questione il Comune non ha invitato l'impresa che ha svolto il medesimo servizio nell'anno precedente, la quale per tale ragione ha impugnato la procedura dinanzi al Giudice amministrativo. A proposito la ricorrente ha denunciato l'errata applicazione del cosiddetto «principio di rotazione» di cui all'articolo 36, comma primo, Dlgs n. 50 del 2016, sostenendo che tale principio da sé solo non potrebbe giustificare il mancato invito dell'operatore economico che, nell'anno precedente, era risultato affidatario dello stesso servizio oggetto della gara. Per il ricorrente la concreta declinazione di tale principio, al contrario, comporta l'obbligo per l'Amministrazione di consultare diversi operatori economici per acquisire molteplici offerte, assicurandosi il servizio migliore ed il naturale avvicendamento nella sua gestione.

Il Tribunale amministrativo territoriale tuttavia ha respinto il motivo di ricorso sostenendo nella specie la corretta applicazione del principio in parola. La decisione poi è stata confermata dai Giudici di Palazzo Spada.

La decisione

Il Consiglio di Stato, decidendo della controversia, si è pronunciato sulla portata applicativa del principio di rotazione previsto dal Codice degli appalti. A tale riguardo ha stabilito che esso trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato; pertanto, anche al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolano l'ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale.

Ove la Stazione appaltante intenda comunque procedere all'invito del precedente appaltatore, essa deve puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

In base agli esposti principi il Consiglio di Stato stabilisce che in una fattispecie come quella affrontata la stazione appaltante ha solo due possibilità: non invitare il gestore uscente o, in caso contrario, motivare attentamente le ragioni per le quali ritiene di non poter invece prescindere dall'invito.

Le scuole con rischio sismico anche lieve vanno chiuse!

La recente sentenza 190/2018 della sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella considerazione che i terremoti non sono prevedibili, ha sancito che anche in presenza di minime possibilità di verificarsi dell'evento (rischio sismico lieve), l'inosservanza delle norme tecniche (NTC 2008) rappresenta

sempre una violazione.

Stando a questa sentenza potrebbero finire sotto sequestro, e quindi chiudere a scopo di prevenzione, le scuole che non rispettano in toto gli standard di sicurezza previsti dalle norme tecniche per le costruzioni.

Il sindaco di un comune toscano è stato indagato per

omissione di atti di ufficio in quanto non aveva provveduto a chiudere, revocando di fatto il sequestro preventivo disposto dal Gip, il plesso scolastico di una frazione del suo comune, nonostante dal certificato di idoneità statica dell'immobile (redatto il 28 giugno 2013) ne emergesse la non idoneità sismica. Tale rischio era stato misurato in 0,985 su una scala che vede il coefficiente 1 come parametro minimo per l'idoneità statica.

Ricorrendo al Tribunale del Riesame, il primo cittadino aveva ottenuto la riapertura della scuola con motivazione di insussistenza di "un pericolo concreto ed attuale di crollo ragionevolmente derivante dal protratto utilizzo del bene secondo destinazione d'uso, avuto riguardo all'attività scolastica svolta ininterrottamente dalla fine degli anni sessanta".

L'ordinanza rilevava inoltre che "in applicazione del cosiddetto indicatore del rischio di collasso previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto il 14 gennaio 2008", dall'accertamento redatto nel certificato di idoneità statica "il rischio sismico era risultato pari a 0,985 registrando in tal modo una inadeguatezza minima rispetto ai vigenti parametri costruttivi antisismici

soddisfatti al raggiungimento del valore '1'".

La Procura è ricorsa in Cassazione, denunciando l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e delle norme integrative in materia antisismica. Il Pm ha di fatto sostenuto che la scuola doveva essere chiusa perché il pericolo per la incolumità pubblica risiede nella non prevedibilità dei terremoti e deve intendersi insito nella violazione della normativa di settore, indipendentemente dall'esistenza di un pericolo in concreto. Non è quindi rilevante che il plesso insista su un territorio classificato a bassa sismicità.

La sentenza, dando ragione alla Procura, ha sancito che la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione dell'evento e, stante il carattere non prevedibile dei terremoti, l'inosservanza della regola tecnica anche se la zona è a basso rischio sismico e sono quindi minime le possibilità di verificarsi dell'evento, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell'applicabilità del sequestro preventivo.

I giudici di Cassazione hanno pertanto ritenuto fondato il ricorso e hanno disposto l'annullamento dell'ordinanza.

Rilevanza ai fini urbanistici della volumetria interrata

I Tar Campania -con sentenza n. 5885/2017 pubblicata il 13 dicembre- condivide il principio "che, in via di principio, ai fini del calcolo della volumetria lorda rileva anche la volumetria interrata. Il suddetto principio, tuttavia, non è assoluto e opera salvo l'assenza di specifiche diverse disposizioni previste dalla normativa o dallo strumento urbanistico".

Nella sentenza il Collegio rileva come, in via generale, in materia edilizia "tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno (TAR Campania Napoli Sez. VII, 7.01.2014, n. 1; TAR Puglia Bari Sez. III, 26.01.2012, n. 245). Inoltre, in assenza di una nozione giuridica di costruzione che, per la materia urbanistica, intenda

espressamente far riferimento esclusivo alle sole opere realizzate sopra il livello stradale o il piano di campagna, contenuta in disposizioni di rango primario o secondario, ovvero nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti regolatori, tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno (TAR Lazio Latina Sez. I, 5.02.2016, n. 71). In materia edilizia, i vani interrati sono, infatti, computabili ai fini del calcolo della complessiva volumetria dell'immobile, salvo che siano insuscettibili di produrre un aumento del carico urbanistico, non siano destinati alla stabile permanenza dell'uomo o lo strumento urbanistico non lo escluda espressamente (TAR Puglia Lecce Sez. I, 9.09.2011, n. 1586)".

REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 - Art. 22 - del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. Pubblicato l'elenco dei titoli dei documenti di valutazione europea di centocinquanta prodotti (di cui sei nuovi prodotti) per i quali il fabbricante può volontariamente, provvedere a redigere la dichiarazione di prestazione (ex dichiarazione CE di conformità) e apporre la marcatura CE, ai sensi della normativa sui prodotti da costruzione.

Il nuovo Regolamento sulla gestione delle terre e rocce da scavo

Lorizzonte regolamentare introdotto dal nuovo regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (Dpr 13 giugno 2017, n. 120 in vigore dal 22 agosto) è particolarmente ampio. Infatti, il decreto incide su tutti i cantieri, che però sono differenziati in ragione delle dimensioni del volume di scavo: se il volume supera i 6 mila metri cubi il cantiere è considerato di grandi dimensioni; al di sotto di questa soglia, il cantiere è considerato di piccole dimensioni. La volumetria di scavo è calcolata in base alle sezioni di progetto (cosiddetto scavo in banco).

Il decreto trova la sua profonda ragione d'essere nella trasformazione del risultato dello scavo da rifiuto a sottoprodotto. Il che consente di prescindere dalle numerose e non sempre chiare regole sulla gestione dei rifiuti, valorizzando così le risorse.

Con le nuove regole per aversi sottoprodotto nei piccoli cantieri assumono un ruolo fondamentale la dichiarazione di utilizzo (articolo 21) e la dichiarazione di avvenuto utilizzo (articolo 7). Sono questi gli strumenti attraverso i quali l'impresa ottiene il regime di favore, dimostrando la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 (Codice ambientale) e dall'articolo 4 Dpr 120/2017 ai fini del concretarsi del sottoprodotto.

La dichiarazione di utilizzo

È resa dal produttore mediante trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47, Dpr 445/2000 (autocertificazione), almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Il produttore è il soggetto che esegue l'opera (o anche solo lo scavo). Costui, usando il modulo di cui all'allegato 6 al Dpr 120/2017 la invia al Comune del luogo di produzione e all'Arpa territorialmente competente. I tempi previsti per l'utilizzo non possono superare un anno dalla data di produzione di terre e rocce, a meno che l'opera alla quale sono destinate, preveda un termine di esecuzione superiore. In caso di opera pubblica, la gestione di terre e rocce come sottoprodotti va autorizzata dalla stazione appaltante. Se i requisiti per rientrare nella categoria del sottoprodotto subiscono una modifica sostanziale, il produttore aggiorna la dichiarazione e la invia, anche solo in via telematica, al Comune del luogo di produzione e all'Arpa territorialmente competente. Decorsi 15 giorni, terre e rocce possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata.

Le modifiche sostanziali sono indicate dall'articolo 15, comma 2, e tra queste rientrano il destino di terre e rocce a un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo e la modifica delle tecnologie di scavo.

Se la variazione riguarda il sito di destino o il diverso uso dei materiali, la dichiarazione può essere aggiornata per non

più di due volte (salvo cause di forza maggiore).

Invece, i tempi previsti per l'utilizzo di terre e rocce possono essere prorogati una sola volta e, se questo avviene per cause di forza maggiore, per non oltre sei mesi. In tal caso, prima della scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, il produttore comunica al Comune del luogo di produzione e all'Arpa territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivandolo. Se l'autorità competente accerta l'assenza dei requisiti o delle cause di forza maggiore, dispone il divieto di gestire i materiali come sottoprodotti.

La caratterizzazione dei materiali non è prevista, ma si ritiene sia dovuta; diversamente, in caso di controllo il produttore non potrà confermare la veridicità di quanto dichiarato in ordine alla «qualità delle terre» e la loro rispondenza ai requisiti del sottoprodotto.

La disciplina delle matrici materiali di riporto

Con riferimento alla disciplina delle matrici materiali di riporto e all'utilizzo che di tali materiali possono farsi anche in considerazione delle nuove disposizioni in materia contenute nel Dpr 13 giugno 2017, n. 120 ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il Ministero dell'ambiente ha emanato una circolare (Circolare n.0015786 Ministero dell'Ambiente) che fornisce alle Amministrazioni chiarimenti interpretativi al fine di uniformarne l'azione amministrativa.

Dopo aver illustrato le novità introdotte dal Dpr 120/2017 per quanto concerne la definizione e qualificazione giuridica delle matrici materiali di riporto, e dopo aver riassunto il quadro normativo di riferimento in materia di gestione, la circolare chiarisce che:

- a) le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto nei limiti di cui all'articolo 4, comma 3, del Dpr n. 120/2017, che risultino conformi al test di cessione e non risultino contaminate, possono essere gestite come sottoprodotti;
- b) le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto non contaminate e conformi al test di cessione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2012 possono essere riutilizzate in sito in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 del Dpr n. 120/2017;
- c) le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto contaminate e non conformi al test di cessione ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012, in relazione ai successivi interventi normativi rappresentati dall'articolo 34, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 133 del 2014 e dall'articolo 26 del Dpr n. 120/2017 sono fonti di contaminazione.

In tal caso, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto legge

25/2012, le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione devono, alternativamente e non cumulativamente, essere:

- 1) rimosse;
- 2) sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute;
- 3) rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti.

“La rimozione della fonte di contaminazione di cui al punto 1) avviene attraverso la bonifica. Ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera p), del Dlgs n. 152 del 2006, per “bonifica” deve intendersi “l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)”. Considerato, poi, che il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012 mantiene ferma la normativa delle bonifiche, è applicabile, nel caso di specie, anche la messa in sicurezza operativa ricorrendone le condizioni di legge.

Visto infine che l'articolo 240, comma 1, lettera n), del Dlgs n. 152 del 2006 definisce “messa in sicurezza operativa” come: “l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi

comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione delle contaminazioni all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate”.

Pertanto le attività di cui al punto 2) vanno intraprese in tutte quelle ipotesi in cui la normativa sulle bonifiche prevede l'applicabilità della messa in sicurezza permanente. Le attività richiamate al punto 3), invece, vanno intraprese nel caso in cui il suolo viene escavato e ai fini del suo eventuale successivo utilizzo, non ricorrano le condizioni per la gestione in qualità di sottoprodotto o per il riutilizzo in sito, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4, comma 3, e 24, comma 1, del Dpr n. 120/2017. In tali casi si prevede il “trattamento” di tali matrici, che ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s), del Dlgs n. 152 del 2006 consiste in tutte quelle “operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”. In estrema sintesi dunque, nel caso le matrici materiali di riporto rispettino la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, e pertanto non risultino essere contaminate, è sempre consentito il riutilizzo in situ. Nel caso in cui nelle matrici materiali di riporto sia presente una fonte di contaminazione è necessario procedere alla eliminazione di tale fonte di contaminazione e non dell'intera matrice materiale di riporto prima di poter riutilizzare in situ il materiale di riporto stesso.”

La nuova guida Inail su parapetti di sommità dei ponteggi

Nei cantieri mobili e temporanei le attività che si svolgono sulle coperture degli edifici espongono i lavoratori al rischio di caduta dall'alto; elevata è infatti la percentuale di infortuni mortali dovuti a cadute oltre il bordo non protetto della copertura.

Pertanto, tali lavori devono essere eseguiti in condizioni di sicurezza rispettando le misure generali di tutela previste dal Dlgs 81/2008. In particolare, è indispensabile:

- la determinazione preliminare della natura e della entità dei rischi;
- la pianificazione delle attività;
- l'adozione di idonee attrezzature, opere provvisorie e dispositivi di protezione collettiva e individuale.

La guida Inail sui parapetti di sommità dei ponteggi, ha lo scopo di individuare le precauzioni da adottare nei lavori di copertura, finalizzate ad eliminare i pericoli di caduta

di persone e di cose. In particolare analizza la possibilità di utilizzo dei parapetti del ponteggio come protezione collettiva al fine di mitigare il rischio per i lavoratori in quota: i parapetti di sommità dei ponteggi che soddisfano determinati requisiti prestazionali e geometrici possono essere utilizzati a questo scopo.

Sulla base della UNI EN 13374, norma tecnica che riguarda i sistemi temporanei di protezione dei bordi, sono stati definiti i requisiti prestazionali e quelli geometrici dei parapetti di sommità dei ponteggi.

Inoltre, vengono eseguite prove sperimentali su alcuni campioni di ponteggio per verificarne la capacità di assorbimento di diversi livelli di energia cinetica. In pratica, vengono eseguiti dei test di impatto su campioni di ponteggio ad altezza ridotta per la valutazione della loro efficacia nei confronti dell'arresto di cose e/o persone che

cadano o scivolino lungo una superficie inclinata. L'esecuzione di tali prove sperimentali ha anche lo scopo di misurare le azioni sui montanti e sugli ancoraggi del ponteggio durante l'impatto, utili per una successiva valutazione dell'intero ponteggio da realizzare. Per quanto riguarda i risultati, in generale, si ha che i parapetti di sommità, comunemente presenti sul mercato,

possano superare i test con il sacco sferoconico solo nel caso di configurazioni con protezione continua. Nel caso di utilizzo di parapetti realizzati con correnti e tavola fermapiede metallica, oltre all'infittimento dei correnti sarebbe necessario migliorare la connessione tra montante e tavola fermapiede per evitarne lo sganciamento.

Domicilio digitale e cittadinanza digitale: cosa cambia

Il 27 gennaio entrerà in vigore il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD): ognuno di noi avrà domicilio digitale e cittadinanza digitale. Introdotto nel nostro ordinamento nel 2005, il Codice dell'Amministrazione Digitale è stato aggiornato dal recente Dlgs 13 dicembre 2017, n. 217, con il quale sono state emanate le disposizioni integrative e correttive al Dlgs 26 agosto 2016, n. 179, che a sua volta aveva disposto modifiche ed integrazioni al Codice.

L'obiettivo principale del CAD 2018 è di dotare cittadini, imprese e rappresentanti della Pubblica Amministrazione di strumenti idonei per rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

Con la nuova revisione sono state introdotte ulteriori semplificazioni che tengono conto anche delle innovazioni tecnologiche degli ultimi dieci anni. Del resto, il testo originario (Dlgs 82/2005) ha subito nel tempo diverse modifiche:

- Dlgs 4 aprile 2006, n. 159;
- legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- legge 28 gennaio 2009 n. 2;
- legge 18 giugno 2009, n. 69;
- legge 3 agosto 2009, n. 102;
- Dlgs 30 dicembre 2010, n. 235;
- legge n. 221/2012 (recante i principi dell'Agenda Digitale);
- legge n. 98/2013 (decreto del fare);
- Dlgs n. 179 del 26 agosto 2016 (riforma Madia);
- Dlgs 13 dicembre 2017, n. 217.

Domicilio digitale

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, i cittadini possono, non obbligatoriamente, scegliere di eleggere un domicilio digitale, che corrisponderà al loro indirizzo di posta elettronica certificata.

Il domicilio digitale sarà la destinazione di ogni comunicazione avente valore legale dalla PA e dai privati, comprese multe e sanzioni.

Per avere un domicilio digitale l'utente deve avere una PEC (Posta Elettronica Certificata) e un'identità Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Non è necessario comunicare il proprio domicilio digitale perché entro il 2019 sarà creato un unico database di tutte le PEC dei cittadini italiani (analogo all'elenco INI-PEC di professionisti e aziende) dal quale gli enti della Pubblica Amministrazione andranno poi a pescare per inviare tutte le comunicazioni del caso. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi, il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco INI-PEC.

Dal momento in cui un cittadino, un professionista o un'impresa sceglierà di eleggere un domicilio digitale, la ricezione di una contestazione via PEC da parte della pubblica amministrazione equivarrà alla notifica fatta dal postino o da un messo incaricato.

Il CAD 2018 prevede comunque la possibilità di cancellazione del domicilio digitale e il divieto di utilizzo, senza il consenso del titolare, per scopi diversi da quelli dell'invio di comunicazioni delle PA.

Cittadinanza digitale

Cittadini, professionisti e aziende avranno un proprio spazio personalizzato su una piattaforma digitale per:

- fruire di servizi digitali offerti dalla Pubblica Amministrazione;
- gestire tutti i rapporti intercorsi con la Pubblica Amministrazione;
- ricevere promemoria su scadenze fiscali ed ogni tipo di adempimento vincolante in avvicinamento e prossime alla scadenza;
- consultare comunicazioni ufficiali come risultati di concorsi e molto altro ancora.

Nelle intenzioni del legislatore la cittadinanza digitale dovrebbe concretizzarsi in una sorta di "dashboard centrale" o "personal page" dove ogni cittadino, professionista e impresa potrà gestire il proprio rapporto con la Pubblica Amministrazione e avere sempre uno "storico" dei rapporti intercorsi.

Il Codice dell'Amministrazione Digitale vale anche per gli atti tributari e di riscossione. Pertanto, le comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate via posta elettronica certificata, come accertamenti e solleciti di pagamento, hanno valore legale e sono trattate alla stregua di una notifica "postale". Le nuove norme si applicano a tutti gli atti di liquidazione,

rettifica, accertamento e irrogazione delle sanzioni di natura tributaria. Il CAD 2018, inoltre, impone alla PA di accettare pagamenti digitali per qualunque tipologia di servizio erogato: dalla mensa alle multe. Tra le forme di pagamento consentite ci sono anche i micropagamenti con smartphone con accredito diretto sul credito residuo.

Obbligatoria la perizia oltre i 500mila euro

La disciplina dell'iperammortamento subordina il diritto alla maggiorazione del 150% anche al rispetto di uno specifico adempimento documentale, rappresentato dalla produzione di una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. La perizia deve attestare che il bene:

- possiede caratteristiche tecniche tali da essere incluso nell'allegato A o B alla legge di Bilancio;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La perizia diventa facoltativa -e può essere sostituita da un'autocertificazione- per i beni con un costo di acquisizione non superiore a 500.000 euro, nel qual caso è sufficiente un'autocertificazione del legale rappresentante. Come chiarito nella circolare 4/E, la perizia giurata può riguardare anche una pluralità di beni agevolabili e deve essere prodotta entro il termine di chiusura del periodo d'imposta a partire dal quale si beneficia dell'iperammortamento. Nel caso in cui l'acquisizione della perizia avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, l'impresa ha comunque diritto al recupero (frazionato) della differenza tra super e iperammortamento in precedenza non dedotta. È possibile produrre la perizia in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica

dell'avvenuta interconnessione (circolare 4/E), fermo restando che anche la seconda fase deve essere ultimata entro la fine del periodo d'imposta. Una parziale deroga è concessa nei casi in cui l'interconnessione avvenga a ridosso di fine anno: in tali casi la perizia deve essere comunque asseverata e consegnata entro il 31 dicembre con data certa (plico raccomandato senza busta o Pec), ma può essere giurata successivamente (risoluzione 152/E/2017).

La circolare del Mise 547750 del 15 dicembre 2017 ha fornito indicazioni sul contenuto e sulle modalità di redazione della perizia giurata, che deve articolarsi nelle seguenti fasi:

- classificazione del bene in una delle voci dell'allegato A o B;
- verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene;
- verifica del requisito della interconnessione indicando la data della stessa;

• rinvio all'analisi tecnica redatta a corredo della perizia. Su questi aspetti di natura tecnica si realizza l'assunzione di responsabilità da parte del perito. La perizia deve, poi, contenere una serie di informazioni di natura fiscale, contabile e contrattuale, sulle quali il perito si limita a recepire le indicazioni degli organi amministrativi, senza assumere una diretta responsabilità, quali il costo fiscale degli investimenti agevolati, il requisito della "novità" degli stessi, la competenza fiscale del costo, le modalità di acquisizione dei beni (compravendita, leasing, eccetera).

AL VIA LA RIFORMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Al via il nuovo impianto organizzativo dell'Agenzia delle Entrate basato su una visione innovativa dei servizi e dell'adempimento spontaneo, valorizzando il confronto preventivo tra fisco e contribuenti e realizzando una reale semplificazione degli adempimenti. Il nuovo assetto organizzativo è stato delineato con la delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia n. 29 del 31 luglio 2017 e con la delibera n. 37 del 30 ottobre 2017. La riforma organizzativa prevede che le attività vengano ripartite tra due Divisioni: la Divisione Servizi che realizza, a livello centrale, la definitiva e compiuta integrazione di tutti i servizi fiscali, compresi quelli attinenti alla fiscalità immobiliare e la Divisione Contribuenti, che -superando il tradizionale approccio funzionale in ragione della tipologia di processo- adotta un approccio per tipo di soggetto destinato a favorire una migliore conoscenza della platea di riferimento e dunque un'azione più mirata di controllo. Da ciascuna Divisione -alle quali sono preposti i due vicedirettori dell'Agenzia- dipendono tre Direzioni Centrali; altre sette Direzioni Centrali (tra cui la nuova Direzione Centrale Affari Legali) curano funzioni trasversali e di supporto.

NUMERO 1.2017**IN PRIMO PIANO**

I requisiti per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria Sisma 2016 le misure per la ricostruzione

OPERE PUBBLICHE

Online il nuovo Regolamento dell'Autorità anticorruzione Durb e rottamazione delle cartelle esattoriali

GIURISPRUDENZA

Responsabilità del direttore lavori per restauro parziale di edificio
Limiti alla suddivisione in lotti di un appalto
Attenzione allo spessore nella ricostruzione di solai di interpiano
Pergolato, gazebo, veranda e pergotenda: che titolo abilitativo?
Risarcimento danni per ritardato diniego di titolo edilizio

AMBIENTE E SICUREZZA

Segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro
Nuovi valori limite di valutazione del rischio chimico

NORMATIVA TECNICA

Prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere
Le unità multifunzionali di ventilazione con pompe di calore
Aggiornamenti in materia di requisiti acustici degli edifici

NUMERO 2.2017**IN PRIMO PIANO**

Sismabonus, classificazione del rischio sismico e attestazione

OPERE PUBBLICHE

La consegna anticipata dell'appalto dopo il decreto legislativo n. 50/2016
Il decreto "correttivo" al nuovo Codice appalti
La responsabilità solidale negli appalti pubblici e privati

GIURISPRUDENZA

Energia idraulica generata da corsi d'acqua artificiali
Conseguenze penali per falsità in progetto o relazione tecnica

AMBIENTE E SICUREZZA

Acustica edilizia, ambientale e tecnico competente

NORMATIVA TECNICA

Il modello unico per fotovoltaico su edifici e per microgenerazione

VARIE

Professione in forma societaria: normativa e giurisprudenza

NUMERO 3.2017**IN PRIMO PIANO**

Il jobs act del lavoro autonomo è diventato legge

OPERE PUBBLICHE

Tabella ministeriale e giurisprudenza sul costo del lavoro
Tracciabilità dei pagamenti anche per i sub-appalti
Ribassi: come scoprire se lo sconto è congruo

GIURISPRUDENZA

Spetta al proprietario o al locatario la bonifica dell'amianto?
Competenza degli ingegneri sulle opere di urbanizzazione

AMBIENTE E SICUREZZA

Guida Inail per lavorare in sicurezza dall'alto e su piattaforme elevabili
Macchine mobili non stradali: emissioni e omologazione
Ulteriori chiarimenti su qualifica dei rifiuti in sottoprodotti

NORMATIVA TECNICA

I moduli unificati per CILA, SCIA, Super SCIA e agibilità
Verifiche degli ascensori più attente con il Dpr 23/2017

VARIE

Il nuovo Regolamento UE sulla disciplina dei marchi

NUMERO 4.2017**IN PRIMO PIANO**

Il 62° Congresso Nazionale degli Ingegneri

OPERE PUBBLICHE

Elenco e tavolo tecnico di soggetti aggregatori di contratti pubblici
Regole da seguire su procedure negoziate e massimo ribasso
Pubblicato il nuovo Prezziario Regionale dei lavori pubblici

GIURISPRUDENZA

Responsabilità dell'appaltatore per errori progettuali nelle opere
Possibile costruire un camino in aderenza all'abitazione confinante?

AMBIENTE E SICUREZZA

Preliminare di compravendita di immobile con copertura in eternit
I requisiti di iscrizione all'albo dei gestori ambientali

NORMATIVA TECNICA

Nuove norme tecniche verticali di prevenzione incendi nelle scuole
Aggiornato il Dpr 380/2001 "Testo unico per l'edilizia"
Nuove disposizioni tecniche su cavi elettrici e trasmissione segnali

VARIE

Nuovi obblighi nell'attività professionale

NUMERO 5.2017**IN PRIMO PIANO**

Modalità e vantaggi del riscatto della laurea
InArCassa: minimo e massimo dell'indennità di paternità

OPERE PUBBLICHE

I criteri ambientali minimi nella progettazione
Anac: indicazioni sui motivi di esclusione
Responsabilità dell'appaltatore nei contratti d'appalto

GIURISPRUDENZA

Ristrutturazione edilizia ricostruttiva e rispetto delle distanze
Differenza tra una variazione essenziale e una variante minore
Cambio di destinazione d'uso con la SCIA anche nei centri storici
Il Rup non può presiedere la commissione di gara

AMBIENTE E SICUREZZA

La nuova legge sul lavoro autonomo e lo smart working
Un anno per adeguarsi al Regolamento europeo sui DPI
La nuova circolare Mibact per l'autorizzazione paesaggistica

NORMATIVA TECNICA

Il miglioramento energetico negli edifici storici
Sistemi di automazione e controllo con la UNI EN 15232-1:2017

VARIE

Presentato il Rapporto 2017 sulle libere professioni in Italia
Split payment: chiarimenti per fatture emesse dopo il 1.07. 2017

NUMERO 6.2017**IN PRIMO PIANO**

La burocrazia regionale in Croce Rossa

OPERE PUBBLICHE

Novità e aggiornamenti per le linee guida ANAC
Pagamenti diretti ai subappaltatori

GIURISPRUDENZA

Nelle negoziate legittimo non invitare l'affidatario uscente
Le scuole con rischio sismico anche lieve vanno chiuse!
Rilevanza ai fini urbanistici della volumetria interrata

AMBIENTE E SICUREZZA

Il nuovo Regolamento sulla gestione delle terre e rocce da scavo
La nuova guida Inail su parapetti di sommità dei ponteggi

VARIE

Domicilio digitale e cittadinanza digitale: cosa cambia
Obbligatoria la perizia oltre i 500mila euro

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Sede: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste
Sede operativa: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia
info@ordineingegneri.fvg.it
www.ordineingegneri.fvg.it

commissioni

ambiente Vito Antonio Ardone
formazione Andrea Della Pietra
giovani Giacomo Borin
impianti e certificazione energetica Paolo Blazic
industria Stefano Lena
informatica Raffaele Perrotta
lavori pubblici Carlo Tosolini
protezione civile Fabio Braccini
sezione B Marco Bottega
sicurezza Anna Fossaluzza
strutture Isaia Clemente
urbanistica ed edilizia Marina Palusa

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia
tel./fax. 0481 534226
segreteria@ordineingegneri.go.it
segreteria@ordineingegnerigo.it (certificata)
www.ordineingegneri.go.it

orari segreteria

da lunedì a venerdì 10.00-13.00

commissioni

ambiente Emiliano Sandrin
formazione Giorgio Bensa ed Elio Candussi
impianti e certificazione energetica Paolo Blazic e Dennis Tandin
informatica Francesco Alibrandi e Riccardo Petelin
lavori Pubblici Mauro Ussai, Claudio Maria Decolle e Fabio Spanghero
parcelle Giampietro Calligaro
sicurezza Sergio De Marchi, Giacomo Bartelloni e Livio Sivilotto
strutture Claudio Bensa, Fulvio Bressan e Isaia Clemente
urbanistica ed edilizia Ezio Paolo Pellizzoni e Davide Rigonat

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via Genova, 14 - 34121 Trieste
tel. 040 773690 - fax 040 773160
segreteria@ordineingegneri.ts.it
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)
www.ordineingegneri.ts.it

orari segreteria

lunedì 10.00-12.00 - 16.00-18.00
da martedì a venerdì 10.00-12.00

commissioni

ambiente, territorio e sostenibilità Paolo Bevilacqua
biomedica Agostino Accardo
energia e impianti Daniele Freno
giovani Samuele Maria Semi
informatica Guido Walcher
lavori pubblici Alessandra Tocigi
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Simonetta Ravanelli
strutture e geotecnica Salim Fathi
urbanistica, edilizia e del paesaggio Giulio Gregori

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

P.ta A. Furlan, 2/8 - 33170 Pordenone
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229
info@ordineingegneri.pn.it
www.ordineingegneri.pn.it

orari segreteria

lunedì e mercoledì 9.30-12.30
martedì 16.00-18.00
giovedì 9.30-12.30 - 16.00-18.00
venerdì 9.30-12.00

commissioni

ambiente e territorio Andrea Brusadin e Sandro Zaccaria
bim Andrea Trame, Stefano Cescutti e Pasquale Lucia
forense Sandro Zaccaria e Luana Miot
impianti ed energia Giuseppe Formaio e Andrea Grava
industria Fabio Braccini e Stefano Lena
lavori pubblici Mario Tedeschi, Giuseppe Formaio e Andrea Brusadin
sicurezza Sandro Zaccaria e Luana Miot
strutture Andrea Trame e Giacomo Cadelli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941
segreteria@ordineingegneri.ud.it
ordine.udine@ingpec.eu (certificata)
www.ordineingegneri.ud.it

orari segreteria

lunedì, mercoledì e giovedì 11.00-13.00, 17.00-19.00
venerdì 11.00-13.00

commissioni

ambiente e territorio Nicola de Bortoli
bim Paola Fontanelli
cvlps Sergio Silvestri
energia e impianti Alessandro Tuniz
geotecnica e idraulica Francesco Alessandrini
giovani Riccardo Vazzoler
industria Lorenzo Merluzzi
ingegneria clinica Carlo Sabbadini
ingegneria dell'informazione Piero Palumbo
ingegneria edilizia Claudio Donada
ingegneria forense Giovanni Piccin
lavori pubblici Tommaso Sinisi
parcelle Claudio Donada
prevenzione incendi Roberto Barro
sicurezza Massimo Cislino
strutture Massimo Blasone
urbanistica e mobilità Antonio Nonino